

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 7 Luglio 2015, presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la Sielte S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

La Società Sielte S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Le parti, in applicazione di quanto definito nell'art. 26 del vigente CCNL TLC, e ad integrazione dell'Accordo sottoscritto il 23 luglio 2013 in materia di "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi", hanno convenuto quanto segue in ordine all'attuale regime di distribuzione dell'attività lavorativa settimanale da lunedì al sabato, così superando sulla materia l'Accordo sindacale del 7 luglio 2009:

Premesso che:

- il mercato delle TLC, nel quale opera la Sielte si caratterizza per le improvvise e considerevoli contrazioni ed espansioni della domanda con conseguente accrescimento delle aspettative in tema di flessibilità in un mercato globale sempre più competitivo;
- la Sielte è obbligata da accordi commerciali e contrattuali con il principale cliente oltreché con gli altri importanti gestori TLC., a garantire gli interventi di servizio a livello strutturale

nelle giornate di Sabato per le attività di ASSURANCE e DELIVERY su tutto il territorio nazionale;

- l'inosservanza dei suddetti obblighi contrattuali e commerciali potrebbe comportare ricadute anche sui livelli occupazionali aziendali, e farebbe venir meno l'impegno aziendale di riduzione del ricorso al subappalto nell'ottica di privilegiare l'occupazione del proprio personale diretto.

La premessa è parte integrante del presente Accordo:

ORARIO DI LAVORO

- 1) Le parti convengono che il calendario delle giornate lavorative lungo l'arco settimanale da lunedì a sabato verrà pianificato semestralmente con le RSU di ogni singolo Centro Operativo, del quale sarà data pubblicazione nelle bacheche aziendali.
- 2) Tale provvedimento è riferito più in generale alle attività TLC (TELCO), e potrà essere esteso agli altri Settori aziendali, ove necessitasse, previa verifica con le RSU a livello locale.
- 3) Prima di dar corso all'attuazione del calendario delle giornate lavorative da martedì a sabato, le parti verificheranno la possibilità di dare soluzione allo svolgimento delle prestazioni di Sabato su base volontaria. Nel caso tale disponibilità non dovesse essere riscontrata, allora si darà corso alle modalità strutturali di prestazione a regime martedì/sabato.
- 4) Per le ore effettivamente prestate nelle giornate di sabato da chi effettua la turnazione martedì/sabato, le parti concordano di corrispondere una maggiorazione nella misura del 15%, la cui erogazione sarà corrisposta con le retribuzioni del mese di competenza. Nel caso in cui eccezionalmente venisse richiesta la prestazione lavorativa nel giorno di riposo di lunedì della stessa settimana di tale turnazione, detta prestazione sarà retribuita con la maggiorazione per il lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL TLC.
- 5) La turnazione martedì/sabato avrà una cadenza non superiore ad una settimana su quattro e comunque nel numero massimo di 12 giornate per anno.
- 6) Qualora la prestazione del sabato richieda una cadenza superiore ad una settimana su quattro, la prestazione lavorativa del sabato aggiuntiva al suddetto regime di orario di lavoro sarà considerata come orario straordinario settimanale retribuito secondo quanto previsto dal CCNL TLC.
- 7) Le parti convengono, altresì, che, previa informativa alle RSU interessate, l'insieme delle giornate di sabato prestate in regime di orario di lavoro compensativo, potrà essere utilizzato con una oggettiva concentrazione in alcuni periodi dell'anno, in conseguenza di particolari eventi meteorologici, e/o esigenze operative e di servizio dei clienti. In tal caso la percentuale della maggiorazione di cui al punto 4) del Presente Accordo sarà elevata al 25% con un limite massimo di 4 sabati consecutivi per volta.

- 8) Le parti effettueranno verifiche bimestrali a livello locale con le RSU in ordine alle modalità di funzionamento del regime di orario Martedì/Sabato e dei risultati attesi sui livelli occupazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria Roma

Per la Sielte S.p.A.

Per la Slc-Cgil

Per la FistelCisl

Per la Uilcom-Uil

Per il Coordinamento Nazionale delle RSU

Roma, 7 luglio 2015

Spett.li Organizzazioni Sindacali Nazionali

SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL

L'Azienda conferma che in ordine alla cadenza della turnazione martedì/sabato, così come prevista al punto 5) dello specifico Verbale di Accordo, la stessa sarà riproporzionata nei confronti del personale interessato dall'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Cordiali Saluti.

Per la Siette S.p.A.



Per ricezione

Per la Segreteria Nazionale SLC CGIL



Per la Segreteria Nazionale FISTEL CISL



Per la Segreteria Nazionale UILCOM UIL

